

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R.G. .../2020 promossa da:

TIZIA, con il patrocinio dell'avv. ...e dell'avv...., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ...in ...(MO);

Attrice

contro

CAIA, con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in VIA..., REGGIO EMILIA;

Convenuta

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati con modalità telematiche in data 18/02/2022.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con atto di citazione notificato in data 08/07/2020, TIZIA conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, CAIA, affermando che:

in *** (RE) era deceduta, in data 26/02/2018, la propria madre FILANA;

la de cuius aveva disposto per testamento lasciando la quota legittima alla figlia Tizia ed al nipote Primo (figlio della premorta altra figlia), mentre la quota disponibile era stata lasciata al figlio Sempronio;

sul conto corrente bancario n.100205022, acceso presso la Banca Unicredit – Filiale di Carpineti (RE), cointestato alla de cuius e al di lei marito Ottilio, era delegata ad operare, a far data dal 03/09/2013, l'odierna convenuta Caia, moglie di Sempronio, e sul conto corrente, dopo la morte di Filana, era stata rinvenuta soltanto una somma irrisoria, nonostante affluissero su detto conto gli accrediti delle pensioni dei due cointestatari;

in precedenza, e cioè dal 05/07/2007 sino al giorno 03/09/2013, la convenuta Caia era stata altresì delegata ad operare sul deposito a risparmio di cui al libretto postale n. ...dell'ufficio Postale di ...(RE), dove confluiva l'accredito della pensione della de cuius.

L'attrice aggiungeva che, prima del giudizio, aveva richiesto a Caia di rendere il conto ex art. 1713 cod. civ., chiedendole, in particolare, la ragione per cui avesse ricevuto, tramite bonifico bancario del 15/04/2016, la consistente somma di € 45.000,61 in concomitanza con l'accredito della somma di € 44.535,07 percepita dalla de cuius come riscatto anticipato della polizza A. N.....

Asseriva che Caia non avesse reso il conto, né avesse fornito risposta alla predetta domanda di chiarimenti.

Concludeva quindi chiedendo di ordinare alla convenuta la presentazione del rendiconto relativo alla gestione quale delegata mandataria del deposito sul libretto delle Poste Italiane n. ...Filiale di ...(RE) e del c.c. acceso presso l'Unicredit Banca n. ...Filiale di ...(RE), e, nel caso in cui, all'esito del rendiconto, fossero stati accertati spese e prelievi non giustificati, domandava la condanna della convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, delle relative somme nella misura di 1/6 nella sua qualità di erede per la quota di 1/6 del patrimonio relitto dalla de cuius Filana.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03/11/2020, si costituiva in giudizio la convenuta Caia, la quale contestava in toto la domanda attorea.

Affermava di essersi occupata per oltre 10 anni dell'accudimento degli anziani suoceri Filana e Ottilio, e che Filana fosse affetta da problemi di deambulazione, avendo entrambi gli arti amputati.

Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'azione di rendiconto.

Nel merito, sosteneva che, con riferimento al libretto postale, non vi fosse prova dell'esistenza di una delega a Caia ad operare su detto libretto, dalla quale potesse discendere l'obbligo del rendiconto.

Quanto al conto corrente cointestato ai coniugi Caia-Tizia, la convenuta eccepiva che parte attrice non avesse fornito la prova che i movimenti fossero stati eseguiti da Caia; in ogni caso, ritenuta la configurabilità, nella fattispecie, della dispensa dal rendimento del conto contemplata dall'art. 1713,

comma 2, c.c. in materia di mandato, affermava di essere stata dispensata dal rendere il conto direttamente dai cointestatari del conto stesso, ovvero dai coniugi Filana e Tizia.

Quanto alla somma di € 45.001,64 che era stata bonificata in suo favore con bonifico bancario in data 15.04.2016, Caia asseriva che la suocera Filana, in data 03.06.2011 e poi anche in data 06.02.2014, l'avesse indicata come beneficiaria della polizza stessa (unitamente alla figlia di Caia, Gaia), poi riscossa in data 15.04.2016. Sosteneva al riguardo che tale operazione rientrasse nel novero della donazione indiretta derivante dall'adempimento di una obbligazione naturale, o comunque nell'alveo della donazione remuneratoria ex art. 770 c.c.

Concludeva chiedendo di respingere le domande attoree.

Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con l'escussione di testimoni e l'assunzione dell'interrogatorio formale di parte attrice e di parte convenuta.

Terminata l'istruttoria, all'udienza del 24/02/2022, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

2

Ciò posto, si esamina la fattispecie in decisione.

Va anzitutto premesso in fatto che è documentato e pacifico che l'attrice Tizia sia la figlia di Filana, nata a ...(RE) il 25/10/1933 e deceduta a ...(RE) in data 24/02/2018, la quale, con testamento olografo datato 20-03-2015 (doc. n. 1 di parte attrice) e pubblicato il giorno 28/01/2019 dal notaio dott.ssa ...(Rep. N. .../ Racc. n. ...), aveva lasciato alla figlia ed al nipote (figlio della premorta altra figlia) le quote di legittima, mentre al figlio Trivulzio aveva lasciato la quota disponibile.

E' inoltre pacifico che l'odierna convenuta, Caia, sia la moglie del fratello dell'attrice Caia (id est, la nuora della de cuius Filana e la cognata dell'attrice).

Parte attrice, quale erede legittimaria della madre, ha formulato nei confronti della convenuta una domanda di rendiconto, fondata sull'assunto che la convenuta avesse la delega ad operare sul conto corrente bancario n.... acceso presso la Banca Unicredit – Filiale di ...(RE), nonché sul libretto postale n. ...dell'ufficio Postale di ...(RE), entrambi cointestati alla de cuius e al di lei marito Ottilio.

Va preliminarmente respinta l'eccezione preliminare della convenuta di inammissibilità dell'azione di rendiconto, essendo invece la domanda di rendiconto proposta dall'erede Tizia ammissibile.

Come noto, infatti, l'azione di rendiconto e quella conseguente di pagamento dell'eventuale saldo - manifestando l'intento di acquisire all'asse ereditario beni ad esso spettanti - rispondono all'interesse di tutti gli eredi e possono essere esercitate da ognuno di questi singolarmente, nell'esercizio dei poteri di gestione dell'eredità e dell'interesse comune (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21288 del 14/10/2011, Rv. 619968 – 01); la morte del mandante ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto in favore degli eredi del mandante, in virtù delle norme generali in tema di successione "mortis causa" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7254 del 22/03/2013, Rv. 625568 - 01).

Nella specie, l'azione di rendiconto deve ritenersi ammissibile, tenuto conto che "il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e s. cod. proc. civ. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale - in caso di accettazione del conto - è un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre - in caso contrario - è una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto)" (cfr. sul punto Cass. 17283/2010).

Nel caso concreto, è documentalmente provato che la convenuta, a far data dal 03/09/2013, fosse delegata ad operare sul conto corrente Unicredit n..., intestato alla de cuius Filana ed al di lei marito Ottilio (doc. 2 fasc. attrice).

Deve ritenersi altresì provata l'esistenza di una delega a favore della Sig.ra Caia ad operare sul libretto postale n. acceso il 05/07/2007 presso l'Ufficio Postale di ...(RE), anch'esso cointestato ai coniugi Filana-Ottilio.

L'esistenza della delega ad operare sul predetto libretto postale è comprovata dal documento n. 3 di parte attrice, nel quale la D accanto al nome di Caia sta ad indicare la sua qualità di delegata, come riferito all'udienza del 03/11/2021 dalla teste..., dipendente di Poste Italiane, la quale ha dichiarato che la lettera D indicata a fianco del nome Caia, nel documento attoreo n. 3 rammostrato alla testimone, significasse "delegato" (verbale d'udienza del 03/11/2021).

Ciò posto, osserva questo Giudice che, tra la de cuius Filana e Caia, fosse stato di certo concluso un contratto di mandato.

Infatti la delega ad operare sul predetto conto corrente e sul predetto libretto postale, ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne era stato investito, ossia da parte della Ferreira (la quale, come emerso in sede di prova testimoniale, pagava mensilmente la badante ed eseguiva commissioni e spese per conto di Filana), costituiscono elementi sufficienti per affermare che la delega ad operare sul conto corrente e sul libretto postale fosse stata rilasciata in virtù di un rapporto di mandato sottostante alla delega medesima.

Applicando dunque la normativa in materia di mandato, viene in rilievo l'art. 1713 c.c., che pur addossando al mandatario in linea di principio l'obbligo di rendiconto, prevede al secondo comma la possibilità che lo stesso mandatario ne sia preventivamente esonerato, stabilendo semplicemente che tale dispensa non ha effetto nei soli casi in cui il mandatario debba rispondere verso il mandante per dolo o colpa grave. La dispensa, che può essere espressa o tacita, esime quindi il mandatario dall'obbligo di esporre analiticamente i dati contabili relativi alla gestione e dal fornire spiegazioni circa i risultati della gestione medesima. Per pacifica giurisprudenza, il mandatario può essere esonerato dall'obbligo di rendiconto, oltre che in via preventiva, anche successivamente, mediante una manifestazione espressa di volontà, ovvero in modo tacito, per *facta concludentia*.

La convenuta Caia ha eccepito che la stessa fosse stata dispensata dalla suocera dal rendimento del conto.

L'eccezione è fondata.

Ritiene infatti questo Giudice che le risultanze istruttorie, ed in particolare le risultanze della prova testimoniale assunta all'udienza del 03/11/2021, abbiano confermato che Caia fosse stata dispensata da Filana dall'obbligo di rendere il conto.

Ciò è dimostrato da diversi elementi concordanti.

In primo luogo è provato, in quanto allegato dalla convenuta nella comparsa costitutiva e non contestato, che Filana avesse problemi di deambulazione avendo entrambi gli arti amputati, il che, tra l'altro, consente di presumere l'esistenza di maggiori spese per il suo accudimento e la sua assistenza.

Non è parimenti contestato che Caia fosse una persona di riferimento nella vita della suocera, occupandosi in modo continuativo delle sue esigenze e coadiuvandola nelle faccende domestiche: la circostanza è stata confermata dalle due testi ...(cfr. verbale d'udienza del 03/11/2021).

In particolare, la teste ...(cugina di secondo grado dell'attrice), alla domanda se fosse vero che Caia si fosse sempre occupata, per oltre 10 anni, di accudire i suoceri Filana e Ottilio, ha così risposto: *"Si è vero.... Posso dirlo perché io frequentavo la loro casa, accompagnavo circa una volta alla settimana mia madre a salutarle".* La teste ha poi aggiunto: *"Confermo che negli ultimi dieci anni Caia ha provveduto a fare le pulizie di casa, la spesa e tutte le commissioni per Filana. Io l'ho vista personalmente occuparsi di tali faccende. Preciso che andava a prenderle la pensione e le portava i soldi. Posso dire che Caia portava a Filana gli scontrini e documenti ma Filana non li guardava neanche".*

Infine la teste ...ha confermato che Caia provvedesse a pagare lo stipendio delle badanti, pari a circa € 1.200,00 al mese.

Tali circostanze hanno trovato ulteriore conferma nella deposizione della teste..., nipote della de cuius Filana, che all'udienza del 03/11/2021 ha dichiarato: *"confermo che Caia si è occupata per più di dieci anni dei suoi suoceri. Faceva tutto puliva la casa il bucato faceva le spese, si occupava di fare tutte le commissioni. Posso dire ciò in quanto io andavo a trovare Filana quasi tutte le settimane... Per quanto riguarda il pagamento delle badanti posso dire che la zia mi riferì che anche di questo si occupava Caia ma non ricordo a quanto ammontasse la spesa e non ho mai visto personalmente Caia pagarle".*

Questi erano dunque i rapporti tra mandante e mandataria.

La mandante Filana non ha mai sollecitato la presentazione di rendiconti periodici a Caia.

Sul punto le risultanze istruttorie hanno escluso che Filana avesse mai avanzato a Caia richieste al riguardo, anzi è emerso chiaramente il contrario, ossia il suo completo disinteresse in proposito ed un esplicito esonero manifestato in favore della mandataria dall'obbligo di rendere il conto del proprio operato alla mandante.

Infatti, la teste ...ha dichiarato all'udienza del 03/11/2021: "*confermo che Filana e Ottilio dissero a Caia che non volevano avere il resoconto di tutti i movimenti dei soldi sul conto presso l'Unicredit. Posso dire ciò perché ho sentito personalmente che Filana lo diceva a Caia e Filana stessa mi disse che non voleva sapere nulla. Io ero molto in confidenza con Filana. Non voleva vedere nemmeno scontrini di acquisti e cose del genere e anche le ricevute di altri prelievi*".

Anche la teste..., nipote della de cuius, sul punto ha dichiarato: "*Confermo che la zia Filana non voleva sapere nulla della documentazione delle operazioni che faceva per lei Caia. Si fidava anche perché la sua preoccupazione era quella di non andare in una casa di riposo e quindi rimanendo a casa sua si fidava dell'operato di Caia. Questo posso dirlo perché me lo ha riferito Filana e perché ho assistito a delle occasioni in cui non voleva vedere scontrini, ricevute, estratti conto e resoconti della Banca che Caia le mostrava*".

Non vi sono ragioni per ritenere inattendibili le deposizioni testimoniali testé citate, rese da persone che erano a diretta conoscenza dei fatti riportati.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice nella comparsa conclusionale, la dispensa dal rendere il conto ben può essere provata per testimoni, tanto è vero che, per pacifica giurisprudenza, la dispensa può essere desunta anche da fatti concludenti.

Quanto dichiarato dalle due testi..., da cui si evince la prova della dispensa dall'obbligo del rendiconto e la mancanza di interesse di Filana al resoconto giustificata, tra l'altro, dal rapporto di fiducia instauratosi con la nuora, appare plausibile, se si considera il comprovato accudimento, prestato da Caia per oltre dieci anni, in favore di Filana.

Alla luce di quanto sopra, deve essere quindi respinta la richiesta di Tizia di ottenere dalla convenuta il rendiconto, stante la comprovata dispensa ex art. 1713, comma 2, cod. civ., e non essendo mai stati nemmeno dedotti un eventuale dolo o una eventuale colpa grave della mandataria (questione, quest'ultima, che come tale è estranea al *thema decidendum* del presente giudizio).

Rimane assorbita la domanda di restituzione di spese e prelievi che, all'esito del rendiconto, fossero in ipotesi risultati ingiustificati, essendo tale domanda, così come formulata, consequenziale alla domanda di rendiconto e presupponendo l'accertamento della sussistenza dell'obbligo del rendiconto in capo alla mandataria Caia.

Quanto invece alla domanda attorea subordinata di restituzione, pro quota (1/6), della somma di € 45.000,00 ("*Nella denegata ipotesi che si ritenesse non sussistente l'obbligo di rendere il conto, dichiararsi nulla, illegittima ed inefficace l'acquisizione dell'importo di € 45.000,00...e per gli effetti dirsi tenuta la convenuta Caia alla restituzione in favore dell'attrice della relativa somma di € 45.000,00 nella misura di 1/6 e quindi per detto titolo condannarla a pagare ...*"), la domanda è inammissibile, trattandosi di domanda nuova, tardivamente formulata per la prima volta nel corso del giudizio solo nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 18/02/2022 (non compare invece né nelle conclusioni dell'atto di citazione, né in quelle rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).

Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori medi previsti dal DM 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:

respinge la domanda principale di parte attrice;

dichiara inammissibile la domanda subordinata di parte attrice;

condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in € 4.835,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.

Reggio Emilia, 2 giugno 2022

Il Giudice

dott. Damiano Dazzi